

# Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)<sup>1</sup>

del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2024)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 116 capoversi 3 e 4, 117 capoverso 1, 122 e 123 della Costituzione federale (Cost.);<sup>2,3</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1951,

*decreta:*

## **Capo primo:<sup>4</sup> Applicabilità della LPGA**

### **Art. 1**

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>5</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

RU **1952** 1050

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

<sup>2</sup> RS **101**

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>5</sup> RS **830.1**

## Capo primo *a*: Indennità<sup>6</sup>

### I. Diritto all'indennità per chi presta servizio<sup>7</sup>

#### Art. 1a<sup>8</sup> ...<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:

- a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
- b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o
- c. che prestano servizio nell'amministrazione militare.<sup>10</sup>

<sup>1bis</sup> In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995<sup>12</sup> sul servizio civile sostitutivo.

<sup>2bis</sup> Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 2019<sup>14</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 53 capoverso 3 LPPC.<sup>15</sup>

<sup>6</sup> Introdotta dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>8</sup> Introdotta dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>9</sup> Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

<sup>11</sup> Introdotta dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

<sup>12</sup> RS **824.0**

<sup>13</sup> Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>14</sup> RS **520.1**

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 20 dic. 2019 protezione della popolazione e sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4995; FF **2019** 477).

<sup>4</sup> I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 2011<sup>16</sup> sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>17</sup> sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.<sup>18</sup>

<sup>4bis</sup> Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>19</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).<sup>20</sup>

<sup>5</sup> Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».

## Art. 2 e 3<sup>21</sup>

## II. Specie delle indennità

### Art. 4<sup>22</sup> Indennità di base

Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.

### Art. 5<sup>23</sup>

### Art. 6<sup>24</sup> Assegni per i figli

<sup>1</sup> Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti.

<sup>2</sup> Danno diritto all'assegno:

- a. i figli della persona prestante servizio;

<sup>16</sup> RS 415.0

<sup>17</sup> RS 510.10

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta dall'art. 34 n. 4 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).

<sup>19</sup> RS 831.10

<sup>20</sup> Introdotto dal n. II 2 della LF del 27 set. 2013 (RU 2015 187; FF 2013 1801). Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).

<sup>21</sup> Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

<sup>23</sup> Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

- b. i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.<sup>25</sup>

**Art. 7<sup>26</sup>** Assegno per spese di custodia

<sup>1</sup> Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d'età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all'assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità e disciplina i dettagli.

**Art. 8<sup>27</sup>** Assegni per l'azienda

<sup>1</sup> Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che dirigono un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un'attività dipendente.

<sup>2</sup> Le persone prestanti servizio che lavorano in un'azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del loro periodo di servizio di una certa durata, nell'azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.<sup>28</sup>

### III. Calcolo delle indennità

**Art. 9<sup>29</sup>** Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati

<sup>1</sup> Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. III della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

<sup>28</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10.

<sup>2bis</sup> Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>30</sup> spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.<sup>31</sup>

<sup>3</sup> Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. È computato l'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

<sup>4</sup> Durante l'istruzione di base nella protezione civile, l'indennità giornaliera di base ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto od in parte un'istruzione militare di base.

**Art. 10<sup>32</sup>** Indennità di base durante gli altri servizi

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1–3.

<sup>2</sup> Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1–3.

**Art. 10a<sup>33</sup>** Indennità di base tra due servizi

Per i servizi di cui all'articolo 30 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>34</sup>, il diritto all'indennità dopo la scuola reclute è retto dall'articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall'articolo 10. L'articolo 16 capoverso 1 non è applicabile.

<sup>30</sup> RS 510.10

<sup>31</sup> Introdotto dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

<sup>33</sup> Introdotto dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

<sup>34</sup> RS 510.10

**Art. 11<sup>35</sup>** Calcolo dell'indennità

<sup>1</sup> Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS<sup>36,37</sup>. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.

**Art. 12<sup>38</sup>****Art. 13<sup>39</sup>** Assegno per i figli

L'assegno per i figli ammonta per ogni figlio all'8 per cento dell'indennità totale massima.

**Art. 14<sup>40</sup>****Art. 15<sup>41</sup>** Assegno per l'azienda

L'assegno per l'azienda è del 27 per cento dell'indennità totale massima.

**Art. 16<sup>42</sup>** Importo minimo e massimo

<sup>1</sup> Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 45 per cento per le persone senza figli;

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>36</sup> RS **831.10**

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

<sup>38</sup> Abrogato dal n. I della LF del 6 mar. 1959, con effetto dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>40</sup> Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1976** 57; FF **1975** I 1185).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

- b. 65 per cento per le persone con un figlio;
- c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.

<sup>2</sup> Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 37 per cento per le persone senza figli;
- b. 55 per cento per le persone con un figlio;
- c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.

<sup>3</sup> Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 25 per cento per le persone senza figli;
- b. 40 per cento per le persone con un figlio;
- c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

<sup>4</sup> L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.

<sup>5</sup> L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1–3.

<sup>6</sup> L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale.

#### **Art. 16a<sup>43</sup>** Indennità totale massima

<sup>1</sup> L'indennità totale massima ammonta a 275 franchi<sup>44</sup> al giorno.<sup>45</sup>

<sup>2</sup> Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'indennità totale massima all'evoluzione dei salari per l'inizio dell'anno, se il livello salariale determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.

<sup>43</sup> Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1195).

<sup>44</sup> Indennità giusta l'art. 7 cpv. 1 dell'O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

### IIIa.46 Indennità in caso di maternità

#### Art. 16b Aventi diritto

<sup>1</sup> Ha diritto all'indennità la donna che:

- a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS<sup>47,48</sup> durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
- b. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- c. al momento del parto:
  1. è una salariata ai sensi dell'articolo 10 LPGA<sup>49</sup>,
  2. è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA, o
  - 3.<sup>50</sup> collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

<sup>2</sup> Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

- a.<sup>51</sup> durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.

#### Art. 16c<sup>52</sup> Inizio del diritto e durata del versamento dell'indennità

<sup>1</sup> Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto.

<sup>2</sup> L'indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall'inizio del diritto.

<sup>3</sup> In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:

- a. immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e
- b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

<sup>46</sup> Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>47</sup> RS **831.10**

<sup>48</sup> Nuova espr. giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>49</sup> RS **830.1**

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstita), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 288; FF **2019** 137).

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 288; FF **2019** 137).

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

**Art. 16c<sup>bis</sup>**<sup>53</sup> Diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore

<sup>1</sup> Se l'altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliere supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità giornaliere possono essere rimosse entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

<sup>2</sup> Al versamento delle indennità giornaliere è applicabile per analogia l'articolo 16k capoversi 3 e 4.

<sup>3</sup> All'estinzione del diritto è applicabile per analogia l'articolo 16j capoverso 3 lettere a-d.

**Art. 16d<sup>54</sup>** Estinzione del diritto

<sup>1</sup> Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.

<sup>2</sup> In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3.

<sup>3</sup> Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore

**Art. 16e** Importo e calcolo dell'indennità

<sup>1</sup> L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

**Art. 16f** Importo massimo

<sup>1</sup> L'indennità di maternità ammonta al massimo a 220 franchi<sup>55</sup> al giorno. L'articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.

<sup>2</sup> L'indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.

<sup>53</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstita), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 2022 2515, 2742). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137).

<sup>55</sup> Indennità giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).

**Art. 16g**      Priorità dell'indennità di maternità

<sup>1</sup> L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

- a. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell'assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10;
- f.<sup>56</sup> delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16s per lo stesso figlio.

<sup>2</sup> Se fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

- a. la legge federale del 19 giugno 1959<sup>57</sup> sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994<sup>58</sup> sull'assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981<sup>59</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;
- d. legge federale del 19 giugno 1992<sup>60</sup> sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982<sup>61</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione.

**Art. 16h<sup>62</sup>**      Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

<sup>57</sup> RS 831.20

<sup>58</sup> RS 832.10

<sup>59</sup> RS 832.20

<sup>60</sup> RS 833.1

<sup>61</sup> RS 837.0

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 468; FF 2019 5841, 6005).

**IIIb.<sup>63</sup> Indennità per l'altro genitore<sup>64</sup>****Art. 16i** Aventi diritto

<sup>1</sup> Ha diritto all'indennità chi:<sup>65</sup>

- a.<sup>66</sup> è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS<sup>67</sup> durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio;
- c. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- d. al momento della nascita del figlio:
  1. è un salariato ai sensi dell'articolo 10 LPG<sup>68</sup>,
  2. è un indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPG, o
  3. collabora nell'azienda della moglie percependo un salario in contanti.

<sup>2</sup> Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle persone che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c o d.<sup>69</sup>

**Art. 16j** Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

<sup>1</sup> L'indennità per l'altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.<sup>70</sup>

<sup>2</sup> Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all'indennità inizia tale giorno.

<sup>3</sup> Il diritto all'indennità si estingue:

- a. alla scadenza del termine quadro;
- b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliera;

<sup>63</sup> Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019 (RU **2020** 4689; FF **2019** 2815 3191). Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>67</sup> RS **831.10**

<sup>68</sup> RS **830.1**

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

- c.<sup>71</sup> se l'altro genitore muore;
- d. se il figlio muore; o
- e.<sup>72</sup> se il rapporto di filiazione nei confronti dell'altro genitore si estingue per sentenza.

**Art. 16k** Forma dell'indennità e numero di indennità giornaliera

<sup>1</sup> L'indennità per l'altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliera per i giorni di congedo presi.<sup>73</sup>

<sup>2</sup> L'altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliera.<sup>74</sup>

<sup>3</sup> Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliera per settimana.

<sup>4</sup> Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliera supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

**Art. 16k<sup>bis</sup>** <sup>75</sup> Diritto a indennità giornaliera supplementari in caso di decesso della madre

<sup>1</sup> Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliera supplementari; tali indennità vanno riscaldate in giorni consecutivi.

<sup>2</sup> In caso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l'articolo 16c capoverso 3.

<sup>3</sup> Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all'articolo 16j capoverso 3 lettere b–e o se viene ripresa l'attività lucrativa.

<sup>4</sup> Il termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j è interrotto durante il periodo di riscossione di indennità giornaliera ai sensi dei capoversi 1 e 2.

**Art. 16l** Importo e calcolo dell'indennità

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità di paternità.

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>75</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>2</sup> All'accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1

<sup>3</sup> All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.

**Art. 16m**      Priorità dell'indennità per l'altro genitore<sup>76</sup>

<sup>1</sup> L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornalieri:<sup>77</sup>

- a. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell'assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

<sup>2</sup> Se fino all'inizio del diritto all'indennità per l'altro genitore vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità per l'altro genitore corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:<sup>78</sup>

- a. legge federale del 19 giugno 1959<sup>79</sup> sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994<sup>80</sup> sull'assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981<sup>81</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;
- d. legge federale del 19 giugno 1992<sup>82</sup> sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982<sup>83</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>79</sup> RS **831.20**

<sup>80</sup> RS **832.10**

<sup>81</sup> RS **832.20**

<sup>82</sup> RS **833.1**

<sup>83</sup> RS **837.0**

**IIIc.**<sup>84</sup>**Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio****Art. 16n** Aventi diritto

<sup>1</sup> Hanno diritto all'indennità i genitori di un figlio minorenni con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio che:

- a. interrompono l'attività lucrativa per assistere il figlio; e
- b. al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa:
  1. sono salariati ai sensi dell'articolo 10 LPGA<sup>85</sup>,
  2. sono indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA, o
  3. collaborano nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

<sup>2</sup> Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. il diritto all'indennità dei genitori affiliati;
- b. il diritto all'indennità di persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b.

**Art. 16o** Figlio con gravi problemi di salute

Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

- a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
- b. il decorso o l'esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l'eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
- c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori;  
e
- d. almeno un genitore deve interrompere l'attività lucrativa per assistere il figlio.

**Art. 16p** Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

<sup>1</sup> Per il versamento dell'indennità di assistenza è previsto un termine quadro di 18 mesi.

<sup>2</sup> Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.

<sup>3</sup> Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16n.

<sup>4</sup> Il diritto si estingue:

<sup>84</sup> Introdotta dal n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

<sup>85</sup> RS 830.1

- a. alla scadenza del termine quadro; o
- b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliera.

<sup>5</sup> Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.

**Art. 16q** Forma e numero delle indennità giornaliera

<sup>1</sup> L'indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.

<sup>2</sup> Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliera al massimo.

<sup>3</sup> Per ogni cinque indennità giornaliera ne sono versate due supplementari.

<sup>4</sup> Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliera. Possono concordare una ripartizione diversa.

**Art. 16r** Importo e calcolo dell'indennità

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità di assistenza.

<sup>2</sup> All'accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

<sup>3</sup> All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.

**Art. 16s** Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

<sup>1</sup> Il versamento dell'indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliera o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:

- a. assicurazione contro la disoccupazione;
- b. assicurazione per l'invalidità;
- c. assicurazione contro gli infortuni;
- d. assicurazione militare.

<sup>2</sup> Se fino all'inizio del diritto all'indennità di assistenza vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù dell'articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l'indennità di assistenza corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

- a. legge federale del 19 giugno 1959<sup>86</sup> sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994<sup>87</sup> sull'assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981<sup>88</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;

<sup>86</sup> RS 831.20

<sup>87</sup> RS 832.10

<sup>88</sup> RS 832.20

- d. legge federale del 19 giugno 1992<sup>89</sup> sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982<sup>90</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione.

### III d.<sup>91</sup> Indennità in caso di adozione

#### Art. 16t Aventi diritto

<sup>1</sup> Hanno diritto all'indennità le persone che:

- a. accolgono un adottando d'età inferiore ai quattro anni;
- b. durante i nove mesi immediatamente precedenti l'accoglimento dell'adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS<sup>92</sup> e hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi; e
- c. al momento dell'accoglimento dell'adottando:
  - 1. sono salariati ai sensi dell'articolo 10 LPG<sup>93</sup>,
  - 2. sono indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPG<sup>93</sup>, o
  - 3. collaborano nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

<sup>2</sup> In caso di adozione congiunta:

- a. entrambi i genitori devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1;
- b. sussiste il diritto a una sola indennità.

<sup>3</sup> Se i genitori si dividono il congedo di adozione, ciascun genitore ha diritto all'indennità durante il proprio congedo.

<sup>4</sup> In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi, sussiste il diritto a una sola indennità.

<sup>5</sup> Non sussiste alcun diritto a un'indennità in caso di adozione del figliastro secondo l'articolo 264c capoverso 1 del Codice civile<sup>94</sup>.

#### Art. 16u Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

<sup>1</sup> L'indennità di adozione può essere riscossa entro un termine quadro di un anno.

<sup>2</sup> Il termine quadro decorre dal giorno dell'accoglimento dell'adottando; il diritto all'indennità inizia tale giorno.

<sup>3</sup> Il diritto all'indennità si estingue:

- a. alla scadenza del termine quadro;
- b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliera;

<sup>89</sup> RS **833.1**

<sup>90</sup> RS **837.0**

<sup>91</sup> Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 468; FF **2019** 5841, 6005).

<sup>92</sup> RS **831.10**

<sup>93</sup> RS **830.1**

<sup>94</sup> RS **210**

- c. se l'avente diritto muore; o
- d. se l'adottando muore.

**Art. 16v** Forma dell'indennità e numero di indennità giornalieri

<sup>1</sup> L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornalieri per i giorni di congedo presi.

<sup>2</sup> Sussiste un diritto a 14 indennità giornalieri al massimo.

<sup>3</sup> Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornalieri per settimana.

<sup>4</sup> Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornalieri supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

**Art. 16w** Importo e calcolo dell'indennità

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità di adozione.

<sup>2</sup> All'accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

<sup>3</sup> All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.

<sup>4</sup> Se i genitori si dividono il congedo di adozione, l'indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.

**Art. 16x** Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo III d i Cantoni possono prevedere un'indennità di adozione più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.

## IV. Disposizioni varie

**Art. 17** Esercizio del diritto

<sup>1</sup> L'avente diritto fa valere l'indennità presso la cassa di compensazione competente. Se non esercita tale diritto, hanno veste per agire in sua vece:

- a. i suoi congiunti, se egli trascura verso di loro gli obblighi di mantenimento o di assistenza;
- b. il datore di lavoro che versa un salario all'avente diritto durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.<sup>95</sup>

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa la cassa di compensazione competente e regola la procedura. Può emanare disposizioni concernenti il disciplinamento dei litigi relativi alla competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPGA<sup>96,97</sup>

**Art. 18** Fissazione dell'indennità

<sup>1</sup> L'indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l'esatta esecuzione di tale compito, di fissare l'indennità dovuta ai loro salariati.

<sup>2</sup> L'indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell'articolo 51 LPGA<sup>98</sup>. In deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.<sup>99</sup>

**Art. 19<sup>100</sup>** Pagamento delle indennità

<sup>1</sup> L'indennità è pagata all'avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:

- a. su richiesta dell'avente diritto, l'indennità è pagata ai congiunti;
- b. se l'avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA<sup>101</sup>, ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall'assistenza pubblica o privata.

<sup>2</sup> L'indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell'inizio del diritto esercitavano un'attività dipendente ricevono l'indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.

<sup>3</sup> L'indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.

**Art. 19a<sup>102</sup>** Contributi alle assicurazioni sociali

<sup>1</sup> Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

<sup>96</sup> RS 830.1

<sup>97</sup> Per. introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>98</sup> RS 830.1

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

<sup>101</sup> RS 830.1

<sup>102</sup> Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393; FF 1985 I 653).

- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.<sup>103</sup>

<sup>1bis</sup> I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952<sup>104</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura.<sup>105</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall'obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.

#### **Art. 20**<sup>106</sup> Prescrizione e compensazione

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 24 LPGA<sup>107</sup> il diritto alle indennità non ricevute si estingue:

- a. per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alle indennità;
- b. in caso di maternità, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di cui all'articolo 16d/;
- c.<sup>108</sup> se sono versate indennità per l'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16j/;
- d. per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, cinque anni dopo l'ultimo giorno del congedo di assistenza;
- e.<sup>109</sup> se la madre ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro secondo l'articolo 16c<sup>bis</sup> capoverso 1;
- f.<sup>110</sup> se l'altro genitore ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16k<sup>bis</sup> capoverso 3;

<sup>103</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>104</sup> RS **836.1**

<sup>105</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>106</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>107</sup> RS **830.1**

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>109</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

<sup>110</sup> Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

g.<sup>111</sup> in caso di adozione, cinque anni dopo la scadenza del diritto di cui all'articolo 16*u* capoverso 3.<sup>112</sup>

<sup>2</sup> I crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAVS<sup>113</sup> e dalla legge federale del 20 giugno 1952<sup>114</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura possono essere compensati con le indennità esigibili in virtù della presente legge.

#### **Art. 20a**<sup>115</sup> Responsabilità

<sup>1</sup> I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno:

- a. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27*a* capoverso 1 lettera b e 33–36 LPPC<sup>116</sup>;
- b. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 27*a* capoverso 1 lettera b LPPC;
- c. per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.

<sup>2</sup> Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>117</sup> sulla procedura amministrativa.

## **Capo secondo: Organizzazione**

### **Art. 21** Organi e disposizioni applicabili

<sup>1</sup> La presente legge è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari. Per la

<sup>111</sup> Originaria lett. e. Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 468; FF **2019** 5841, 6005).

<sup>112</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

<sup>113</sup> RS **831.10**

<sup>114</sup> RS **836.1**

<sup>115</sup> Introdotta dal n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

<sup>116</sup> RS **520.1**

<sup>117</sup> RS **172.021**

protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'Ufficio federale del servizio civile<sup>118</sup> e degli istituti d'impiego.<sup>119</sup>

<sup>2</sup> Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS<sup>120</sup> concernenti:

- a. i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b. il registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c LAVS);
- c. l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b–153i LAVS);
- d. i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);
- e. le casse di compensazione (art. 53–70 LAVS);
- f. l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS).<sup>121</sup>

<sup>2bis</sup> La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 LAVS è retta dall'articolo 78 LPGA<sup>122</sup> e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.<sup>123</sup>

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 78 LPGA, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 1995<sup>124</sup>, quella dei contabili dell'organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno 1994<sup>125</sup> sulla protezione civile.<sup>126</sup>

#### **Art. 22**<sup>127</sup> Copertura delle spese di amministrazione

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa ad esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre, essere concessi

<sup>118</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2019.

<sup>119</sup> Per. introdotto dall'art. 93 della LF del 23 mar. 1962 sulla protezione civile (RU **1962** 1131; FF **1961** 1417). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU **2009** 1093; FF **2008** 2255).

<sup>120</sup> RS **831.10**

<sup>121</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 688; FF **2020** 1).

<sup>122</sup> RS **830.1**

<sup>123</sup> Introdotto dall'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 688; FF **2020** 1).

<sup>124</sup> RS **510.10**

<sup>125</sup> [RU **1994** 2626, **1995** 1227 all. n. 9, **1996** 1445 all. n. 14. RU **2003** 4187 art. 76 n. 1]. Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS **520.1**).

<sup>126</sup> Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>127</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno<sup>128</sup>. È applicabile l'articolo 69 della LAVS<sup>129</sup>.

**Art. 23** Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPG<sup>130</sup>)<sup>131</sup>

<sup>1</sup> Gli articoli 72, 72a e 72b LAVS<sup>132</sup> si applicano per analogia.<sup>133</sup>

<sup>2</sup> La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità<sup>134</sup> ...<sup>135</sup> istituisce nel suo seno una sottocommissione incaricata di dare parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l'esecuzione e lo sviluppo ulteriore dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La sottocommissione ha diritto di presentare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

### Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali

**Art. 24**<sup>136</sup> Particolarità concernenti il contenzioso

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPG<sup>137</sup>, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPG<sup>138</sup>, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3 LAVS<sup>139</sup> è applicabile per analogia.<sup>139</sup>

<sup>128</sup> Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968 II 109). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>129</sup> RS 831.10

<sup>130</sup> RS 830.1

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>132</sup> RS 831.10

<sup>133</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 I).

<sup>134</sup> Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393; FF 1985 I 653).

<sup>135</sup> Parte di per. abrogata dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>137</sup> RS 830.1

<sup>138</sup> RS 831.10

<sup>139</sup> Nuovo testo giusta dall'all. n. 113 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

**Art. 25** Disposizioni penali

Gli articoli 87 e 91 della LAVS<sup>140</sup> sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

**Capo quarto: Finanziamento****Art. 26**<sup>141</sup> Regola

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

- a. dai supplementi ai contributi dovuti conformemente alla LAVS<sup>142</sup>;
- b. dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

**Art. 27**<sup>143</sup> Supplementi ai contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

<sup>1</sup> Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli articoli 3 e 12 della LAVS<sup>144</sup>, eccettuate le persone assicurate secondo l'articolo 2 della LAVS.<sup>145</sup>

<sup>2</sup> Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo non può eccedere 24 franchi<sup>146</sup> all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 della LAVS. L'articolo 9<sup>bis</sup> della LAVS è applicabile per analogia.<sup>147</sup>

<sup>140</sup> RS **831.10**

<sup>141</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

<sup>142</sup> RS **831.10**

<sup>143</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

<sup>144</sup> RS **831.10**

<sup>145</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

<sup>146</sup> Contributo giusta l'art. 9 dell'O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 604).

<sup>147</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

<sup>3</sup> I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14–16 della LAVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA<sup>148</sup> che vi figurano.<sup>149</sup>

**Art. 28**<sup>150</sup> Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

<sup>1</sup> Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

<sup>2</sup> Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

<sup>3</sup> L'amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 2017<sup>151</sup> sui fondi di compensazione.

## Capo quinto:<sup>152</sup> Rapporto con il diritto europeo

**Art. 28a**<sup>153</sup>

<sup>1</sup> Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>154</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004<sup>155</sup>;

<sup>148</sup> RS **830.1**

<sup>149</sup> Introdotto dal n. VII della LF del 4 ott. 1968 che modifica quella sull'AVS (RU **1969** 120; FF **1968** I 671). Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>150</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 7563; FF **2016** 255).

<sup>151</sup> RS **830.2**

<sup>152</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>153</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 8 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 5233; FF **2016** 1899).

<sup>154</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>155</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

- b. regolamento (CE) n. 987/2009<sup>156</sup>;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>157</sup>;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72<sup>158</sup>.

<sup>2</sup> Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>159</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

<sup>4</sup> Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

<sup>156</sup> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.11**).

<sup>157</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831**) e della Convenzione AELS riveduta.

<sup>158</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845**) e della Convenzione AELS riveduta.

<sup>159</sup> RS **0.632.31**

## Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie<sup>160</sup>

### Art. 29<sup>161</sup> Disposizioni applicabili della LAVS

Si applicano per analogia le disposizioni della LAVS<sup>162</sup> concernenti:

- a. il trattamento di dati personali (art. 49<sup>f</sup>LAVS);
- b. il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 LAVS).

### Art. 29a<sup>163</sup> Comunicazione di dati

Gli articoli 50a e 50b LAVS<sup>164</sup> sono applicabili per analogia.

### Art. 30<sup>165</sup>

### Art. 31<sup>166</sup>

### Art. 32<sup>167</sup>

### Art. 33 Adattamento dei decreti cantonali e dei regolamenti delle casse

I decreti cantonali concernenti l'istituzione delle casse cantonali di compensazione e i regolamenti delle casse di compensazione professionali devono contenere le disposizioni necessarie all'applicazione della presente legge.

### Art. 34 Entrata in vigore ed esecuzione

<sup>1</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.

<sup>2</sup> ...<sup>168</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge ed emana le disposizioni necessarie.

<sup>160</sup> Originario Capo quinto.

<sup>161</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 688; FF **2020** 1).

<sup>162</sup> RS **831.10**

<sup>163</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2770; FF **2000** 205). Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 688; FF **2020** 1).

<sup>164</sup> RS **831.10**

<sup>165</sup> Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 319; FF **1968** II 109).

<sup>166</sup> Abrogato dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

<sup>167</sup> Abrogato dal n. II art. 6 n. 8 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e X<sup>bis</sup> del CO (Contratto di lavoro), con effetto dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 1461; FF **1967** II 249).

<sup>168</sup> Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 319; FF **1968** II 177).

**Disposizione finale della modifica del 20 marzo 1981**<sup>169</sup>**Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003**<sup>170</sup>**1. Indennità per chi presta servizio**

<sup>1</sup> Le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi prestati dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>2</sup> Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell'entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente, si applicano esclusivamente le nuove aliquote delle indennità. È determinante il periodo di servizio attestato dal contabile.

**2. Indennità in caso di maternità**

Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall'entrata in vigore e soltanto per il periodo restante del diritto all'indennità secondo l'articolo 16*d*.

**3. Contratti d'assicurazione**

<sup>1</sup> Le clausole di contratti d'assicurazione che prevedono indennità giornaliere in caso di maternità decadono con l'entrata in vigore dell'ordinamento relativo alle indennità di maternità contemplato dalla presente legge. I premi pagati anticipatamente dopo tale momento vanno restituiti.

<sup>2</sup> Rimane salvo il diritto a indennità giornaliere inerenti a un parto avvenuto prima.

**Disposizione finale della modifica del 17 marzo 2023**<sup>171</sup>

Gli articoli 16<sup>c</sup><sub>bis</sub> e 16<sup>k</sup><sub>bis</sub> si applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023.

<sup>169</sup> RU **1982** 1676 all. n. 3; FF **1976** III 155. Abrogate dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

<sup>170</sup> RU **2005** 1429; FF **2002** 6998, **2003** 1032 2595

<sup>171</sup> RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742

